

- 2) Se uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 4, punto 3, della decisione quadro 2002/584/GAI, possa negare di dare esecuzione ad un mandato di arresto europeo emesso, qualora l'autorità giudiziaria di un altro Stato membro abbia deciso, vuoi di non avviare un'azione penale per il reato oggetto del mandato di arresto europeo, vuoi di porvi fine, nel caso in cui, nell'ambito di tale azione penale, la persona ricercata sia interessata in veste di testimone e non in veste di indagato/imputato.
- 3) Se la decisione di porre fine ad un'istruttoria nell'ambito della quale la persona ricercata non possedesse lo status di indagato, essendo stata sentita in qualità di testimone, costituisca, per l'altro Stato membro, un motivo per non dar seguito al mandato d'arresto europeo emesso, conformemente all'articolo 3, punto 2, della decisione quadro 2002/584/GAI.
- 4) Quale sia il collegamento tra il motivo obbligatorio di diniego di consegna di cui all'articolo 3, punto 2, della decisione quadro nel caso in cui «in base ad informazioni in possesso dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza definitiva per gli stessi fatti da uno Stato membro [...]» e il motivo facoltativo di rifiuto di consegna previsto all'articolo 4, punto 3, della decisione quadro nel caso in cui «la persona ricercata ha formato oggetto in uno Stato membro di una sentenza definitiva per gli stessi fatti che osta all'esercizio di ulteriori azioni».
- 5) Se l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI debba essere interpretato nel senso che lo Stato di esecuzione è tenuto ad adottare una decisione in merito ad ogni mandato d'arresto europeo che gli venga trasmesso, e ciò anche qualora esso abbia già statuito su un precedente mandato d'arresto europeo emesso dall'altra autorità giudiziaria contro la stessa persona ricercata nell'ambito dello stesso procedimento penale e qualora il nuovo mandato d'arresto europeo venga emesso a seguito di un mutamento di circostanze nello Stato di emissione del mandato d'arresto europeo (decisione di rinvio a giudizio — avvio del procedimento penale, criterio più rigoroso in materia di indizi della commissione del reato, nuova autorità giudiziaria/nuovo giudice competente).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État (Francia) il 19 maggio 2017 —
Fédération des fabricants de cigares e a./Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé**

(Causa C-288/17)

(2017/C 256/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: Fédération des fabricants de cigares, Coprova, E-Labo France, Smakq développement, Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA), British American Tobacco France

Convenuti: Premier ministre, Ministre des Affaires sociales et de la Santé

Intervenienti: Société J. Cortès France, Scandinavian Tobacco Group France, Villiger France

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014⁽¹⁾, debbano essere interpretate nel senso che esse vietano l'uso, sulle confezioni unitarie, sugli imballaggi esterni e sui prodotti del tabacco, di qualsiasi marchio che evochi determinate qualità, indipendentemente dalla sua notorietà.
- 2) In base all'interpretazione che verrà fornita all'articolo 13, paragrafi 1 e 3 della direttiva, se le relative disposizioni, in quanto si applicano alle denominazioni e ai marchi, rispettino il diritto di proprietà, la libertà di espressione, la libertà d'impresa e i principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

- 3) In caso di risposta affermativa alla precedente questione, quali siano le condizioni in cui uno Stato membro, senza violare il diritto di proprietà, le libertà di espressione e d'impresa e il principio di proporzionalità, possa esercitare la facoltà ad esso concessa dall'articolo 24, paragrafo 2 della direttiva, di imporre ai fabbricanti e agli importatori il carattere neutro e la standardizzazione delle confezioni unitarie e degli imballaggi esterni.

⁽¹⁾ Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 22 maggio 2017 — MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A./Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-295/17)

(2017/C 256/10)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Attrice: MEO — Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 64, paragrafo 1, 66, lettera a), e 73 della direttiva 2006/112/CE ⁽¹⁾ debbano essere interpretati nel senso che è tenuto all'imposta sul valore aggiunto l'operatore di telecomunicazioni (televisione, Internet, rete mobile e rete fissa) che abbia chiesto ai suoi clienti il pagamento — allorché, per causa imputabile al cliente, sia stato risolto un contratto con obbligo di permanenza per un periodo determinato (periodo di fedeltà) prima della scadenza di tale periodo — di un importo prestabilito, pari al valore del pagamento mensile di base dovuto dal cliente in conformità del contratto moltiplicato per il numero di mensilità mancanti al completamento del periodo di fedeltà, in circostanze nelle quali, quando viene fatturata detta somma, e a prescindere dall'effettivo pagamento, l'operatore ha già cessato la fornitura dei servizi, qualora:
- l'importo fatturato abbia lo scopo contrattuale di dissuadere il cliente dall'interrompere il periodo di fedeltà al cui rispetto si è obbligato e di risarcire i danni subiti dall'operatore a causa dell'inosservanza del periodo di fedeltà — sostanzialmente, a causa della perdita del guadagno che avrebbe realizzato se il contratto fosse rimasto in vigore fino alla fine del periodo, della pattuizione di tariffe più basse, della messa a disposizione di strumenti o di altre offerte, a titolo gratuito o a prezzo ridotto, nonché dei costi di pubblicità e acquisizione clienti —;
 - i contratti con periodo di fedeltà comportino un compenso superiore per coloro che abbiano promosso la loro acquisizione rispetto ai contratti conclusi senza periodo di fedeltà quando, nell'uno come nell'altro caso (cioè nei contratti con o senza periodo di fedeltà), il compenso si calcola sulla base dell'importo dei pagamenti mensili stabilito nei contratti acquisiti;
 - l'importo fatturato possa essere qualificato, secondo il diritto nazionale, come clausola penale.
- 2) Se possa cambiare la risposta alla prima questione in caso di insussistenza di una o più delle circostanze esposte nelle singole lettere della questione medesima.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).